



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 13/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

CORSO MARIDA, Presidente

GUADAGNI LUIGI, Relatore

AMURA MARCELLO, Giudice

in data 13/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 21391/2024 depositato il 29/10/2024

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Andrea Basso -

Stefano Artuso -

Rappresentato da [REDACTED]

Rappresentante difeso da

Andrea Basso -

Stefano Artuso

ed elettivamente domiciliato presso stefano.artuso@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Napoli

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenzia riscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. [REDACTED]-ALTRO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8798/2025 depositato il 14/05/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: vedi svolgimento del processo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Umberto de Dato, ha proposto ricorso contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia e Agenzia delle Entrate – Riscossione – Provincia di Napoli, impugnando l'Intimazione di pagamento n. [REDACTED] del 27.09.2024, notificata il 07.10.2024, nonché gli atti presupposti e connessi.

L'intimazione imponeva il pagamento di € 103.745,69, di cui € 82.162,00 per debiti tributari, entro 5 giorni, con minaccia di esecuzione forzata. Gli atti presupposti includono due cartelle esattoriali (una tributaria) e due avvisi di addebito (previdenziali), ma il ricorso riguarda solo la parte tributaria.

La società aveva ottenuto la rateazione in 72 rate (art. 19, co. 1, DPR 602/1973) e aveva iniziato a pagare regolarmente, ma poi ha subito ritardi a causa di difficoltà economiche. Alla data dell'intimazione, risultavano sette rate non pagate, quindi non era ancora maturata la decadenza dal piano rateale, che si verifica solo in caso di otto rate omesse, anche non consecutive (art. 19, co. 3, DPR 602/1973).

L'intimazione impugnata è stata quindi emessa sulla base di un presupposto errato (la presunta decadenza), risultando illegittima anche per violazione dell'art. 50, co. 2, DPR 602/1973. Inoltre, non è stata valutata l'eventuale concessione di un'ulteriore dilazione.

La ricorrente chiede: la sospensione urgente dell'intimazione ex art. 47, co. 3, D.lgs. 546/1992, e l'annullamento dell'intimazione per erronea dichiarazione di decadenza dal piano di rateazione e per violazione della normativa sulla riscossione coattiva.

Motivi del ricorso:

1. NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA, STANTE IL PERMANERE DELLA SOCIETÀ ALL'INTERNO DELL'INTERVALLO DI CONFIDENZA (SETTE RATE) CONSENTITO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

La ricorrente chiede l'accoglimento dell'appello con rifusione di spese, diritti, onorari e del contributo unificato. Con condanna alla restituzione al ricorrente delle somme che nelle more siano indebitamente percepite dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, aggiornate di interessi secondo legge.

Si costituisce Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brescia che nelle proprie controdeduzioni chiede l'estromissione dal giudizio in merito alla cartella n. 0 [REDACTED] e il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.

Non si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione risulta fondata su un'erronea applicazione dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, stabilendo che: "In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione."

Nel caso in esame, la società ricorrente ha dimostrato di aver effettuato i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, sebbene con alcuni ritardi. Al momento della notifica dell'intimazione, risultavano non pagate solo sette rate, un numero inferiore alla soglia prevista dalla legge per la decadenza dal beneficio della dilazione.

È opportuno, a questo proposito, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che distingue chiaramente tra ritardo nel pagamento e omissione. In particolare, la Corte (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 25213 del 7 dicembre 2016) ha affermato che: "La decadenza dal beneficio della rateazione, prevista dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, si verifica esclusivamente in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive. Il semplice ritardo nel versamento non è sufficiente a determinare la decadenza."

Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata superata la soglia delle otto rate omesse, la società non può ritenersi decaduta dal beneficio della dilazione.

Alla luce di tale orientamento, consolidato in sede di legittimità, è evidente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha erroneamente considerato la ricorrente decaduta dal piano di rateazione, senza che ne ricorressero i presupposti normativi.

Inoltre, la Corte ritiene rilevante, nella valutazione dell'illegittimità dell'atto, la buona fede e la condotta collaborativa della società ricorrente, che ha affrontato difficoltà finanziarie di carattere temporaneo e ha comunque proseguito nei pagamenti, dimostrando la volontà di estinguere il debito. Tale comportamento è confermato dai versamenti effettuati nel mese di settembre 2024.

È appena il caso di ricordare che, secondo principi generali dell'ordinamento tributario e dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 1, L. 212/2000 – Statuto del contribuente), l'azione dell'amministrazione finanziaria deve ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e collaborazione, i quali risultano compromessi da un atto che anticipa l'esecuzione sulla base di presupposti non effettivamente maturati.

Pertanto, la Corte ritiene che l'intimazione di pagamento impugnata debba essere annullata in quanto illegittima.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Compensa integralmente le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della particolarità della controversia e delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Compensa integralmente le spese di giudizio.